

P6_TA(2008)0571

Il caso della famiglia al-Kurd

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 novembre 2008 sul caso della famiglia al-Kurd

Il Parlamento europeo,

- viste le sue precedenti risoluzioni sul Medio Oriente,
 - viste la relazione elaborata dalla sua delegazione ad hoc in Israele e nei Territori palestinesi (30 maggio - 2 giugno 2008) e le relative conclusioni,
 - vista la quarta Convenzione di Ginevra,
 - viste le pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite,
 - visto l'accordo di associazione UE-Israele, in particolare l'articolo 2,
 - vista la dichiarazione rilasciata dalla Presidenza a nome dell'Unione europea il 10 novembre 2008 sulla distruzione di case a Gerusalemme Est,
 - visto l'articolo 115, paragrafo 5, del suo regolamento,
- A. considerando che, nella notte di domenica 9 novembre 2008, membri della polizia e delle forze armate israeliane hanno sfrattato la famiglia al-Kurd dalla sua casa di Sheikh Jarrah, il quartiere di Gerusalemme Est dove tale famiglia aveva vissuto per più di 50 anni; considerando altresì che, immediatamente dopo, essi hanno consentito ai coloni di entrare nella casa e hanno poi isolato l'area,
- B. considerando che tale sfratto è stato compiuto sulla base di un ordine emesso dalla Corte suprema israeliana il 16 luglio 2008, a seguito di un lungo e controverso procedimento legale sulla proprietà contestata dinanzi ai tribunali e alle autorità di Israele,
- C. considerando che l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA) ha dichiarato che continuerà ad offrire assistenza alla famiglia,
- D. considerando il fatto che lo sfratto ha avuto luogo nonostante le obiezioni formulate a livello internazionale; considerando che gli Stati Uniti hanno sollevato la questione con le autorità israeliane; considerando inoltre che tale decisione potrebbe aprire la strada all'occupazione di altre 26 case nel quartiere di Sheikh Jarrah, a Gerusalemme Est, e che altre 26 famiglie sono candidate all'espulsione; considerando altresì le ramificazioni politiche di tale questione per il futuro status di Gerusalemme Est,
- E. richiamando l'attenzione sulle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e sul fatto che la comunità internazionale non ha riconosciuto la sovranità di Israele su Gerusalemme Est,
- F. considerando che una delegazione del Parlamento europeo ha visitato il quartiere di Sheikh Jarrah il 3 novembre 2008 e ha avuto l'opportunità di incontrare la famiglia al-Kurd,

1. esprime profonda preoccupazione dinanzi all'espulsione della famiglia al-Kurd, alla recente distruzione, da parte delle autorità israeliane, delle case di famiglie palestinesi in parecchie zone di Gerusalemme Est e alle possibili gravi conseguenze di tali misure;
2. evidenzia che tali operazioni, che influiscono pesantemente sulla vita dei residenti di tali zone, sono in contrasto con il diritto internazionale e invita le autorità israeliane a porvi termine quanto prima;
3. sottolinea, pur riconoscendo l'indipendenza del sistema giudiziario israeliano nell'ambito delle frontiere dello Stato di Israele riconosciute a livello internazionale, che ai sensi del diritto internazionale Gerusalemme Est non è soggetta alla giurisdizione dei tribunali di Israele;
4. invita il Consiglio, la Commissione e la comunità internazionale, incluso il Quartetto, ad adoperarsi in ogni modo possibile per proteggere i residenti palestinesi nel quartiere di Sheikh Jarrah e in altre zone di Gerusalemme Est, e invita inoltre il Quartetto a svolgere un ruolo più attivo in tal senso;
5. ribadisce il proprio invito alle autorità israeliane di porre immediatamente termine a qualsiasi espansione delle colonie e alla costruzione della recinzione di sicurezza al di là delle frontiere del 1967, iniziative che sono in contrasto con il diritto internazionale e che stanno compromettendo gli sforzi di pace;
6. afferma che azioni di questo tipo possono solo impedire il raggiungimento di un accordo di pace tra palestinesi e israeliani; sollecita Israele ad astenersi da qualsiasi misura unilaterale suscettibile di annullare il risultato dei negoziati sullo status finale, segnatamente a Gerusalemme;
7. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione, nonché all'Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, ai governi e ai parlamenti degli Stati membri, all'Inviato speciale del Quartetto per il Medio Oriente, al governo israeliano, alla Knesset, al Presidente dell'Autorità palestinese e al Consiglio legislativo palestinese.